

4 marzo 2003

Al Ministero della Difesa

Oggetto: Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti - Art.16 legge n.448/2001

Sintesi: La legge n.448/2001 (legge finanziaria per il 2002) sospende l'applicazione del principio dell'onnicomprendività dal 1° gennaio 2002 fino al 30 giugno 2002 ; riguarda i soli dirigenti titolari di uffici di livello non generale, rimanendo invariata la disciplina concernente i compensi per incarichi aggiuntivi percepiti dai dirigenti di prima fascia.

Si fa riferimento alla nota di codesto Ministero dell'xxx 2003, prot. xx, con la quale codesta amministrazione, nel trasmettere i dati relativi al trattamento economico dei dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi di quanto richiesto dalla circolare dell'Ufficio del Ruolo Unico prot.n.2684/01/RUD/P/LM del 15 maggio 2001, chiede chiarimenti.

Il sistema dell'onnicomprendività, il cui principio è affermato nell'art. 24 del d.lgs. n.165/2001, è stato reso operativo, ai sensi della direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 1° marzo 2000, (G.U. n.123 del 29 maggio 2000), e della circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato del 15 marzo 2001 prot. 53735, per i dirigenti titolari di incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale, in quanto già titolari di regolare contratto, a decorrere dal 1° luglio 2000, mentre per i dirigenti di prima fascia con incarichi di studio, consulenza, studio e ricerca, di cui all'art. 19, comma 10 del d.lgs. n. 165/2001, e per i dirigenti di seconda fascia, l'operatività fu rinviata alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. - Area I della dirigenza.

La legge n.448/2001 (legge finanziaria per il 2002), con la quale l'applicazione del principio dell'onnicomprendività è stata temporaneamente sospesa fino al 30 giugno 2002, ha riguardato i soli dirigenti titolari di uffici di livello non generale, rimanendo invariata la disciplina concernente i compensi per incarichi aggiuntivi percepiti dai dirigenti di prima fascia.

Si precisa, tuttavia, che lo specifico riferimento alla contrattazione integrativa, contenuta nell'art. 52, comma 69, della legge citata, rimanda la definizione della disciplina del trattamento economico, presso ogni singola amministrazione, al livello di contrattazione di secondo livello, che costituisce uno strumento che maggiormente assicura autonomia e responsabilità nelle politiche premiali, nel rispetto della normazione contenuta nella contrattazione nazionale.

Il Direttore dell'Ufficio del Ruolo Unico